

**REGOLAMENTO (UE) 2016/918 DELLA COMMISSIONE****del 19 maggio 2016****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione.
- (2) Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*, «GHS») delle Nazioni Unite.
- (3) I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS vengono rivisti periodicamente a livello dell'ONU. La quinta edizione riveduta del GHS è il risultato delle modifiche adottate nel dicembre 2012 dal Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. Essa reca modifiche riguardanti, tra l'altro, un nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti, una modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari e gli aerosol. Modifica inoltre diversi consigli di prudenza e cambia l'ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce e inserendola separatamente in una nuova posizione. È dunque necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati del regolamento (CE) n. 1272/2008 alla quinta edizione riveduta del GHS.
- (4) In seguito alla quarta revisione del GHS, il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> ha introdotto una deroga all'etichettatura per le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari. Sebbene sia opportuno mantenere invariato il contenuto della deroga, bisognerebbe formulare in modo più preciso i pericoli oggetto della stessa.

<sup>(1)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).

